

# **Comune di Tavagnacco**

## ***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI***

## Allegato alla deliberazione consiliare n. del

<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
Art. 1 "Campo di applicazione" .....	4
Art. 2 "Forme di gestione" .....	4
Art. 3 "Finalità e obiettivi" .....	5
Art. 4 "Competenze del comune" .....	6
Art. 5 "Definizioni" .....	7
<b>TITOLO 2 – PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE</b> .....	11
Art. 6 "Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi" .....	11
Art. 7 "Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche e/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti" .....	11
Specifica Deroghe all'utilizzo dei contenitori in dotazione .....	12
Art. 8 "Caratteristiche delle attrezzature" .....	13
Art. 9 "Caratteristiche e Regolarità del servizio" .....	13
<b>TITOLO 3 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI</b> .....	13
Art.10 "Modalità di attuazione del servizio di raccolta" .....	13
Art.11 "Modalità generali della raccolta porta a porta" .....	14
Art.12 "Accesso alla proprietà privata" .....	16
Art.13 "Frazione secca residua" .....	17
Art.14 "Contenitori per pannolini e pannoloni e servizio dedicato di raccolta" .....	17
Art.15 "La raccolta differenziata" .....	18
Art.16 "Raccolta della frazione umida" .....	18
Art.17 "Raccolta carta" .....	18
Art.18 "Raccolta vetro" .....	19
Art.19 "Raccolta della frazione plastica, lattine e barattoli" .....	19
Art.20 "Raccolta degli scarti di giardino" .....	19
Art.21 "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli" .....	20
Art.22 "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi" .....	20
Art.23 "Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni" .....	21
Art.24 "Rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate" .....	22
Art.25 "Raccolta degli oli vegetali domestici" .....	23
Art.26 "Raccolta degli abiti usati" .....	23
Art.27 "Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione" .....	23
Art.28 "Il compostaggio domestico" .....	23
Art.29 "Cooperative sociali ed associazione di volontariato" .....	25
<b>TITOLO 4 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO</b> .....	25
Art.30 "Definizioni" .....	25
Art.31 "Campo di applicazione" .....	25
Art.32 "Modalità di servizio di spezzamento" .....	26
Art.33 "Cestini getta carte e porta rifiuti" .....	26
Art.34 "Raccolta delle foglie" .....	26
Art.35 "Pulizia dei mercati" .....	27
Art.36 "Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, luna-park" .....	27
Art.37 "Disposizioni diverse" .....	27
Art.38 "Volantinaggio" .....	28
Art.39 "Sgombero della neve" .....	28
Art.40 "Pulizia delle caditoie stradali" .....	29

Art.41 "Siringhe abbandonate" .....	29
<b>TITOLO 5 – CRITERI DI ASSIMILABILITA'</b> .....	29
Art.42 "Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti" .....	29
Art.43 "Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi" .....	30
Art.44 "Rifiuti speciali e Rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento....."	34
<b>TITOLO 6 – DISCIPLINA ED INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI</b> .....	34
Art.45 "Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni" .....	34
Art.46 "Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati" .....	34
Art.47 "Abbandono di rifiuti e aree pubbliche" .....	35
Art.48 "Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati" .....	35
<b>TITOLO 7 – UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE</b> .....	35
Art.49 "Norme per l'utilizzo del Centro di Raccolta Comunale" .....	35
Art.50 "Accesso" .....	36
Art.51 "Operatori del servizio" .....	37
Art.52 "Orario di apertura" .....	37
Art.53 "Categorie di rifiuti conferibili" .....	38
Art.54 "La gestione dei rifiuti elettronici RAEE" .....	39
Art.55 "Obblighi" .....	40
Art.56 "Divieti" .....	41
<b>TITOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	41
Art.57 "Attività di controllo" .....	41
Art.58 "Controllo e sanzioni" .....	42
Art.59 "Contributi CONAI" .....	42
Art.60 "Riferimento ad altri regolamenti" – Norma transitoria .....	43
Art.61 "Entrata in vigore" .....	43
<b>ALLEGATO A: Quantitativi massimi assimilati</b> .....	43
<b>ALLEGATO B: Limiti quantitativi per i rifiuti accettati nel Centro di Raccolta Comunale</b> ....	44
<b>ALLEGATO C: Importo sanzioni</b> .....	47

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

#### **“Campo di applicazione”**

1. Il Comune di Tavagnacco (di seguito Comune) disciplina con il presente regolamento le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche “Norme in materia ambientale”, nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e in particolar modo la L.R.30/87.
2. Con il presente regolamento, come previsto dal comma 2 dell'art.198 del D. Lgs.152/06, il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e fissando:
  - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - c. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e particolari;
  - d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

### **Art.2**

#### **“Forme di gestione”**

1. L'Amministrazione Comunale di Tavagnacco provvede all'organizzazione e alla gestione di servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione di cui all'art.113 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

2. La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche (vedasi art.7 comma 13), è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

### **Art.3** **"Finalità e obiettivi"**

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art.178 del D. Lgs.152/06. In particolare tale gestione deve:
  - a. Essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
  - b. Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
  - c. Ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;
  - d. Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;
  - e. Garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione dei servizi ai sensi della presente normativa.
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscono:
  - a. la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
  - b. un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali;
  - c. l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
  - d. il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e dalla Provincia di Udine;
  - e. il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa;
  - f. la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione di rifiuti urbani;
  - g. la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
3. Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il

coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

#### **Art.4** **“Competenze del Comune”**

1. Sono di competenza del Comune, in regime di privativa, **la gestione dei rifiuti urbani** come definiti dall'art.184 del D. Lgs.152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
  - a. i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico);
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (come definiti dal D.P.R. 254/2003), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b., c. ed e.
2. Competono inoltre al Comune, che può avvalersi del gestore di servizio:
  - a. il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto;
  - b. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D. Lgs.152/06;
  - c. l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.
3. Inoltre, competono al Comune:
  - a. i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.192 del D. Lgs.152/06;
  - b. l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs.152/06.
4. Restano esclusi dalla privativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs.152/06.
  - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

- b. I seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
- i. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
  - ii. i rifiuti radioattivi;
  - iii. i materiali esplosivi in disuso;
  - iv. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - v. le carogne, le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c. i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- d. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

## **Art.5** **"Definizioni"**

1. Ai fini del presente regolamento si accolgono in parte le definizioni dell'art. 183 del D.Lgs.152/06 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo. Vengono riprese le seguenti definizioni:
- a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D. Lgs.152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b. produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - c. gestione: la raccolta, il trasporto, dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
  - d. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti e il loro trasporto;
  - e. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

- f. raccolta differenziata monomateriale: la raccolta idonea ad intercettare un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- g. raccolta differenziata multimateriale: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore o sacco rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione.

2. Si definiscono inoltre:

- a. *utenti domestici* (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b. *utenti non domestici* (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttore di rifiuti assimilati agli urbani;
- c. *gestore del servizio*: il soggetto che, in base alle forme di cui al D. Lgs. 267/00 e dell'art.200 e seguenti del D. Lgs.152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d. *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- e. *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
- f. *raccolta a domicilio o porta a porta*: operazione di raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche, eseguita mediante prelievo, da parte del gestore, dei contenitori esposti sul marciapiede, sul passaggio pedonale o sul percorso pedonale e ciclabile o, eventualmente, in subordine, sulla sede stradale nel punto più idoneo in relazione alla configurazione dei luoghi, avendo cura di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, nelle giornate prestabilite o su chiamata;
- g. *raccolta stradale*: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all'interno dei Centri di Raccolta e svuotati periodicamente dal gestore;
- h. *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- i. *centro di raccolta*: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- j. *spazzamento stradale*: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k. *compostaggio domestico*: l'attività di raccolta con vari sistemi (generalmente in concimaia o in composte) degli scarti organici e vegetali, per la trasformazione degli stessi in compost;

- l. *compost*: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi;
- m. *rifiuti domestici*: sono rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi (art.184, comma 4, D. Lgs.152/06);
- n. *rifiuti esterni*: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- o. *rifiuti assimilati agli urbani*: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità come disposto dal Titolo 5 (in attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art.195 comma 2, lettera e) del D. Lgs.152/06);
- p. *rifiuti cimiteriali*: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale;
- q. *rifiuti organici* (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
  - i. Verde: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sulla componente vegetale (orti, giardini, aree verdi ecc.) sia pubbliche che private;
  - ii. Umido: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, tovaglioli di carta e simili);
- r. *rifiuti secchi riciclabili*: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
  - i. Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone: materiale a base cellulosica (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande tipo tetrapack, ecc.) salvo da quanto definito di volta in volta dal gestore sulla base degli impianti di destinazione;
  - ii. Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi di plastica e rifiuti da imballaggi in plastica salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;
  - iii. Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
  - iv. Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
  - v. Abiti usati;

- vi. Altre frazioni riciclabili non comprese nei commi precedenti;
- s. *ingombranti / durevoli*: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (mobili, reti, materassi, televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- t. *rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati*: Rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia ovvero tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento;
- u. *RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche* definite dal D. Lgs.151/05. Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato 1° del decreto sono:
- Grandi Elettrodomestici;
  - Piccoli Elettrodomestici;
  - Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
  - Apparecchiature di Consumo;
  - Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine e i tubi fluorescenti (neon e a scarica));
  - Strumenti elettrici ed elettronici;
  - Giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;
  - Dispositivi medici;
  - Strumenti di monitoraggio e controllo;
  - Distributori automatici.
- v. *rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità* (RUP):
1. Pile alcaline: pila a stilo o a bottone;
  2. Medicinali: farmaci scaduti;
  3. Contenitori identificati con il simbolo T&F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc.;
  4. Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio.

## **TITOLO 2 – PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE**

### **Art.6**

#### **“Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”**

1. Il Comune, ai sensi dell’art.222 del D. Lgs.152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. Il Comune garantisce la copertura omogenea del territorio. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo i criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza, l’economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
3. Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, ovvero reimmessi nel mercato con l’attuazione di un regime di “vuoto a rendere” realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

### **Art.7**

#### **“Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche e/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”**

Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore (e detentore) e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e impartite dal Comune. È pertanto obbligatorio per le utenze il ritiro degli appositi contenitori (identificati da apposito codice) per le varie tipologie di rifiuto prodotte, fatti salvi i casi di esclusione o di smaltimento in altre forme consentite e documentabili.

1. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
2. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato (salvo le deroghe previste).
3. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
4. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all’interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
5. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all’interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.

6. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde e qualunque luogo aperto al pubblico.
7. È fatto divieto conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento; in particolar modo è fatto divieto disporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente istituiti (tranne per le deroghe previste).

#### **Deroghe all'utilizzo dei contenitori in dotazione:**

Qualora la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità:

- **Carta e cartone:** sacchi e borse di carta, scatole di cartone, pacchi di carta legati con spago in fibra naturale.
  - **Imballaggi in plastica + lattine:** contenitori svuotabili o sacchi di plastica trasparenti, fino all'entrata in vigore delle disposizioni ricettive della normativa comunitaria EN13432; possono essere conferite sfuse le cassette di plastica per ortofrutticoli e simili.
  - **Vetro:** secchio o bacinella da porre a fianco del contenitore assegnato.
  - **Organico umido:** secchio o bacinella coperti da porre a fianco del contenitore assegnato.
  - **Secco non riciclabile:** sacchi di plastica possibilmente trasparenti, fino all'entrata in vigore delle disposizioni ricettive della normativa comunitaria EN13432.  
Il peso del singolo collo non dovrà superare i 20 chilogrammi. Eventuali contenitori dovranno risultare idonei al prelievo manuale nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Va evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici e animali.
8. È fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo le modalità che possono recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli.
  9. È vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.
  10. È vietato conferire, mescolare ad altri "flussi": Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Inerti, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.
  11. È fatto divieto conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.

12. È vietato inoltre agli utenti:

- Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
- Spostare, manomettere, danneggiare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;
- Imbrattare con scritte, disegni, adesivi, attrezzature adibite al servizio rifiuti;
- Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- Utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
- Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta/plastica, lattine, mozziconi, gomma da masticare ecc.);
- Conferire rifiuti che non siano prodotti sul territorio comunale.

#### **Art.8**

#### **"Caratteristiche delle attrezzature"**

1. È fatto divieto di manomettere o danneggiare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti quali: contenitori per la raccolta porta a porta, cestini getta carte e porta rifiuti, campane interrate, ecc.
2. È fatto divieto di imbrattare con scritte, disegni, adesivi, o spostare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

#### **Art.9**

#### **"Caratteristiche e regolarità del servizio"**

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene eseguita su tutto il territorio comunale. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione del Tributo comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il Comune in caso di temporanea interruzione del servizio di raccolta può fare azione di rivalsa sul gestore applicando specifica penale prevista dal contratto di servizio, salvo che l'interruzione non si configuri come reato penale.

### **TITOLO 3 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

#### **Art.10**

#### **"Modalità di attuazione del servizio di raccolta"**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:
  - a. prelievo "domiciliare" (raccolta porta a porta) con gli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato d'uso dal Comune;

- b. conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore al Centro di Raccolta comunale in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
  - c. contenitori stradali dedicati alla raccolta di pile e farmaci;
  - d. contenitore interrato dedicato alla raccolta del vetro posto in contesto architettonico di pregio.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta;
  3. È obbligatorio il conferimento dei rifiuti del presente regolamento al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

### **Art.11** **“Modalità generali della raccolta porta a porta”**

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene attuato, con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta “porta a porta”.

1. Il servizio “porta a porta” consiste nella raccolta dei rifiuti prodotti dai cittadini presso le abitazioni e la sede delle utenze non domestiche. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell’utenza singola che ha eseguito il conferimento, anche se il Comune può prevedere conferimenti collettivi, da parte di più utenze mediante l’utilizzo di contenitori comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.
2. La raccolta “porta a porta” dei rifiuti a mezzo contenitori, avverrà nel giorno e nell’ora prefissati, esponendoli, in maniera ordinata e visibile, sul marciapiede, sul passaggio pedonale o sul percorso pedonale e ciclabile o, eventualmente, in subordine, sulla sede stradale nel punto più idoneo in relazione alla configurazione dei luoghi, avendo cura di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
3. Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, previo sopralluogo e/o verifica tecnica, effettuare la raccolta anche in aree non di uso pubblico, stipulando apposita convenzione.
4. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere tenuti all’interno della proprietà e devono essere conferiti la sera precedente al giorno di raccolta. Nel servizio di raccolta è permessa l’esposizione dei contenitori (sacchi/cartoni/fascine e comunque contenitori aggiuntivi come previsto all’art. 7 “deroghe all’utilizzo dei contenitori in dotazione”) sulle aree di uso pubblico di cui al comma 2 del presente articolo, esclusivamente la sera precedente al giorno di raccolta, non prima delle ore 19:00 e non oltre le 24.00. Per le utenze non domestiche è consentita l’esposizione a partire dall’orario di chiusura dell’attività di riferimento e comunque in orario serale. L’utente è tenuto a ritirare il proprio contenitore (sacchi, cartoni o similari) quanto prima e comunque non oltre le ore 8:00 del giorno successivo a quello dello svuotamento da parte del gestore. È fatto divieto di collocare stabilmente i contenitori sulle aree di uso pubblico di cui al comma 2 del presente articolo.
5. È vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta indicati al comma 2.

6. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo i mastelli, contenitori e cassonetti e in particolare a non danneggiare, cancellare o coprire i codici a barre apposti sugli stessi.
7. Modalità assegnazione, obblighi, furto, rottura e distribuzione dei contenitori della raccolta differenziata:
- 1 A. L'assegnazione dei contenitori della raccolta differenziata è un diritto di tutti coloro che sono in posizione regolare nei confronti del Tributo.
- 1 B. L'assegnazione dei contenitori avviene presso i locali indicati dall'Ufficio Ambiente previa esibizione all'addetto preposto alla distribuzione di:
- Cedolino rilasciato dall'Ufficio Tributi che garantisce l'iscrizione al Tributo.
- All'atto della distribuzione l'assegnatario deve indicare correttamente gli estremi della posizione Tributaria.
- 1 C. Alla consegna dei contenitori viene annotato un numero di codice a barre che identifica l'assegnatario; da quel momento l'utente è direttamente responsabile degli stessi in quanto assegnati in comodato d'uso.
- 2 A. In caso di trasferimento presso altro Comune l'assegnatario, entro 30 giorni dalla cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali deve provvedere alla riconsegna dei contenitori presso i locali indicati dall'Ufficio Ambiente. Solo dopo la riconsegna dei contenitori l'utente potrà presentare la denuncia di cessazione dei locali all'Ufficio Tributi.
- 2 B. In caso di trasferimento entro il Comune è possibile mantenere gli stessi contenitori previo comunicazione sia all'Ufficio Tributi che Ambiente.
- 2 C. In caso di morte dell'assegnatario i parenti più prossimi, il tutore o la persona delegata sono tenuti a comunicare sia all'Ufficio Tributi che Ambiente l'intenzione di voltura o riconsegna dei contenitori in modo tale da mantenere traccia.
- 3 A. Poiché i contenitori sono distribuiti in comodato d'uso e quindi l'assegnatario risulta direttamente responsabile degli stessi, in caso di furto è tenuto ad esporre regolare denuncia presso gli Uffici della Polizia Giudiziaria.
- 3 B. In caso di furto, dopo aver esposto regolare denuncia, o anche in caso di rottura dei contenitori per cause accidentali (es. manovre operatori...) viene garantita la distribuzione di quelli sostitutivi.
8. Esistono due tipologie di contenitori:
- standard
  - carrellati

Per quanto riguarda i contenitori standard le utenze sono tenute a recarsi personalmente presso il luogo indicato dall'Ufficio Ambiente per il ritiro.

Per quanto riguarda i contenitori carrellati, destinati alle utenze condominiali o alle ditte, per motivi tecnici la distribuzione viene effettuata dal Comune stesso previo contatto con l'Ufficio Ambiente; nulla

vieta nel caso ci sia la disponibilità che l'utenza stessa possa muoversi in autonomia recandosi personalmente presso il luogo indicato dall'Ufficio Ambiente.9.

9. Mediante appositi atti di natura gestionale potranno essere individuati orari diversi per ragioni di tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni.

10. Le utenze che raccolgono i rifiuti in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi, con le stesse precauzioni descritte ai commi precedenti.

11. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

### **Art.12** **"Accesso alla proprietà privata"**

Di norma non è previsto l'accesso al personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del Gestore e del Comune. In tal caso i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Comune è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

### **Art.13** **"Frazione secca residua"**

1. La raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale in contenitori di plastica di colore grigio da 70 litri forniti dal Comune tali da evitare dispersioni del loro contenuto. Alcune utenze non domestiche potranno essere dotate da uno o più contenitori più grandi (carrellati o cassonetti).
2. La frequenza minima di raccolta è settimanale.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1., i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e condomini, nonché quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, sempre all'interno della proprietà privata, negli appositi contenitori eventualmente presenti, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

### **Art.14** **"Contenitori per pannolini e pannoloni (frazione secca)"**

1. Le utenze con produzione di pannolini e/o pannoloni, su specifica richiesta da presentare su apposito modulo al Comune, possono richiedere, per il periodo di necessità, la fornitura, di un ulteriore contenitore con coperchio da 70 litri per il conferimento di tali rifiuti. L'utente ha l'obbligo di esporre il contenitore con le modalità indicate all'art. 11 comma 2. L'utente ha pure l'obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo al termine della necessità del servizio salvo incorrere alle sanzioni previste per tale inadempimento.

**Art.15**  
**"La raccolta differenziata"**

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti), oli vegetali domestici, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
2. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, non possono essere conferiti tramite i contenitori predisposti per l'indifferenziato.

**Art.16**  
**"Raccolta della frazione umida"**

1. Sono soggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o di attività quali mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.
2. Il conferimento della frazione umida avviene tramite la "raccolta porta a porta", effettuata ricorrendo a contenitori rigidi di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza minima di raccolta di almeno due volte alla settimana.
3. L'amministrazione comunale richiede che il rifiuto umido venga conferito sfuso o utilizzando esclusivamente sacchetti compostabili, certificati a norma UNI EN 13432, compatibili con il conferimento agli impianti di compostaggio (preferibilmente con sacchetti realizzati con carta riciclata trattata antiumido o anche mediante sacchetti di carta usati per alimenti tipo il pane).

**Art.17**  
**"Raccolta carta"**

1. Conferimento della frazione carta avviene tramite "raccolta porta a porta", effettuata ricorrendo a contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza di raccolta di almeno una volta ogni due settimane.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di carta da ufficio, giornali, riviste, contenitori in tetrapak.
3. La carta e il cartone (se di piccole dimensioni) devono essere conferiti nell'apposito contenitore sfusi o in sacchi di carta; non devono essere utilizzati sacchi o sacchetti in plastica. Per le utenze non domestiche, inoltre, sul territorio comunale è attivo un sistema di raccolta "porta a porta" del cartone, con una frequenza settimanale. Il giro di raccolta è basato su un elenco di utenze che hanno segnalato al Comune – Ufficio Ambiente, la necessità di una raccolta dedicata per il cartone, in quanto produttrici di tale rifiuto. Le utenze non domestiche possono richiedere il passaggio anche mediante prenotazione telefonica o online sul sito del Comune.

**Art.18**  
**"Raccolta del vetro"**

1. Il conferimento degli imballaggi di vetro avviene tramite "raccolta porta a porta" ricorrendo a contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza di raccolta minima di almeno una volta ogni due settimane.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli e vasetti, bicchieri, piccoli frammenti vetrosi.
3. Il vetro deve essere conferito nel contenitore sfuso e non devono essere utilizzati sacchi o sacchetti in plastica.
4. Gli oggetti di vetro di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) che non possono essere inseriti nei contenitori, devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

**Art.19**  
**"Raccolta delle frazioni plastica, lattine e barattoli"**

1. Gli imballaggi in plastica, le lattine in alluminio e i barattoli in banda stagnata vengono raccolti con sistema porta a porta ricorrendo a contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza di raccolta di almeno una volta ogni due settimane.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione degli imballaggi in plastica quali bottiglie, flaconi, vaschette, vasetti per yogurt, film estensibile, sacchetti, confezioni per alimenti, e imballaggi in genere, lattine in alluminio, barattoli e latte in banda stagnata, piccoli oggetti e minuterie in metallo.
3. La frazione multimateriale imballaggi in plastica – lattine e barattoli deve essere conferito sfusa o conferita in sacchetti di plastica.

**Art.20**  
**"Raccolta degli scarti di giardino"**

1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie ecc.) provenienti dalla manutenzione di area a verde pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità:
  - a. mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica o online sul sito del Comune, con raccolta calendarizzata, nei limiti quantitativi di 2 mc per prelievo (determinati in massimo 10 sacchi o in 5 fascine) con esposizione su suolo pubblico, salvaguardando il transito degli utenti deboli e la circolazione veicolare, nel giorno stabilito degli scarti di giardino raccolti in sacchi chiusi a perdere e delle ramaglie raccolte in fascine;
  - b. conferimento diretto da parte del produttore al Centro di Raccolta Comunale (per le sole utenze domestiche).

**Art.21**  
**“Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”**

1. I rifiuti ingombranti e durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei **rifiuti ingombranti e durevoli delle utenze domestiche** vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
  - a. conferimento diretto al Centro di Raccolta Comunale, da parte dell’utenza domestica stessa.  
Sono sottoposti alle disposizioni del presente comma i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti (elenco non esaustivo):
    - ✓ frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d’aria;
    - ✓ televisori, computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
    - ✓ lavatrici e lavastoviglie;
    - ✓ materassi e reti da letto;
    - ✓ mobili.
  - b. mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica oppure online sul sito del Comune, con raccolta mensile, nei limiti quantitativi di 2 mc e per un numero massimo di 4 pezzi per prelievo, per rifiuti non trasportabili al Centro di Raccolta comunale da parte dell’utenza con propri mezzi.
3. Il conferimento e la raccolta differenziata dei **rifiuti ingombranti delle utenze non domestiche**, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
  - a. mediante un servizio a pagamento da concordarsi con il gestore di servizio di raccolta nei limiti qualitativi e quantitativi imposti dallo stesso.

**Art.22**  
**“Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve intendersi quale articolazione dell’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani pericolosi, individuati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e succ. e quelli identificati con il codice CER 20 asteriscato nell’allegato A – Parte quarta del D. Lgs 152/06, provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) Le pile usate di cui all’articolo 1 del decreto Ministeriale 03/07/2003 n.194, fatte salve le disposizioni di cui all’art.9-quinquies del decreto legge 09/09/1987 n.387 convertito dalla legge n.475/1988, sono consegnate, ai sensi dell’art.4 dello stesso decreto ministeriale n.194/2003. ad un rivenditore convenzionato con il Gestore.

In alternativa tali rifiuti, con l'esclusione degli accumulatori al piombo esauriti, sono conferiti entro gli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio.

- b) I farmaci scaduti o non più utilizzati, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori stradali all'uopo predisposti.
  - c) Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art.9-quinquies della Legge 09.11.1988, n.475 o ai consorzi di cui all'art.235 del D. Lgs.152/06.
  - d) I contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili, etichettati con il simbolo "T" e/o "F", quali vernici, inchiostri adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, fitofarmaci, di sola ed esclusiva provenienza domestica, dovranno essere conferiti obbligatoriamente, a cura dell'utente, presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. È fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

### **Art.23**

#### **"Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni"**

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal D.P.R. 285/90 e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".
2. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art.2 del D.P.R. n.254/2003, sono di seguito individuati:
  - a) Rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali;
    - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
    - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
    - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
    - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
    - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
  - b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
    - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
    - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni di cui alla lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art.208 e del D. Lgs.152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente Regolamento.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 5) del D.P.R. n.254/2003.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art.2, comma 1), lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n.254/2003, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati alla lettera b), costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D. Lgs 152/06, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.
10. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

#### **Art.24**

#### **"Rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate"**

1. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D.P.R.254/2003, e definiti all'art.2 comma 1 dello stesso D.P.R.
2. Ai fini del presente Regolamento lo smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla L.883/78, e al D. Lgs 502/92 e succ. modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture sanitarie medesime, ai sensi dell'art.266, comma 4, del D. Lgs 152/06. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria, che ne curerà lo smaltimento, avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione.
3. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell'art.2 del D.P.R.254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:
  - a) I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - b) I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie

infettive per i quali è ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- c) Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D. Lgs 152/06;
- d) La spazzatura;
- e) Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- h) I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi del comma 1, lett. m) dell'art.2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per i rifiuti urbani.

### **Art.25**

#### **"Raccolta degli oli vegetali domestici"**

1. È fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade o nelle caditoie.
2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta. Il Comune, fino ad esaurimento delle scorte e su richiesta dell'utenza domestica, consegna in comodato d'uso gratuito un contenitore specifico per tale tipologia di rifiuto.

### **Art.26**

#### **"Raccolta degli abiti usati"**

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio e gestiti da enti benefici.
2. La scelta dei punti di posizionamento dei contenitori per la raccolta degli abiti usati è in capo al Comune, a cui vanno indirizzate le richieste di messa in opera degli stessi.

### **Art.27**

#### **"Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione"**

Le sole utenze domestiche possono conferire presso il Centro di Raccolta Comunale (coi limiti quantitativi riportati in allegato B e in base alle indicazioni stabilite), i materiali inerti (esclusi cartongesso e altre tipologie di materiali non accettati dagli impianti di destinazione) derivanti da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

I rifiuti inerti provenienti da attività produttive, sono definiti come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs.152/2006 e debbono essere conferiti ad un impianto di recupero autorizzato e allo smaltimento in discariche autorizzate per tale tipologia di rifiuto.

## **Art.28**

### **“Il compostaggio domestico”**

1. L'Amministrazione comunale sostiene/incentiva e controlla la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi). L'amministrazione fornisce su compilazione di apposito modulo, il composter con comodato d'uso gratuito, nei termini previsti dal comodato stesso.
3. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
  - a. l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art.889 (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno delle opere predette) del codice civile;
  - b. deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
  - c. deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
  - d. deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
  - e. deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
  - f. il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
  - g. in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
  - h. è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione.
4. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
5. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione sul Tributo, tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti. Il servizio del verde viene consentito solo in casi eccezionali (grosse potature e quantitativi/tipologie di essenze non facilmente compostabili). Per poter chiedere la riduzione tributaria la pratica del compostaggio domestico deve essere condotta in un'area di propria pertinenza comunque adiacente alla propria abitazione

e non in fondi di proprietà di terzi. Gli uffici comunali preposti effettueranno i dovuti controlli per verificare l'effettiva possibilità di applicazione della riduzione.

6. Ai sensi della normativa vigente è vietato l'uso del dissipatore dei residui alimentari da lavello per l'introduzione dello scarto umido in fognatura.

### **Art.29**

#### **"Cooperative sociali ed Associazione di Volontariato"**

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, possono in casi eccezionali contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso/autorizzazione del Gestore del servizio e/o dell'Amministrazione comunale.

L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore/comune allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto (tramite trasportatori autorizzati e verso impianti individuati e autorizzati) e di collaborazione.

Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei propri addetti. I principi gestionali cui dovranno attenersi riguardano l'osservanza delle norme specifiche del settore, delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e delle consuetudini di decoro cittadino.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Ai fini della compilazione annuale del MUD da parte del Gestore, le associazioni di volontariato sono tenute a presentare il rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate.

I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale.

## **TITOLO 4 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO**

### **Art.30**

#### **"Definizioni"**

1. In merito all'organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:
  - a. spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori;
  - b. spazzamento manuale: eseguito dall'operatore, comprendente la pulizia delle aiuole, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e eventualmente dalle bocche di lupo;
  - c. raccolta delle foglie: attività organizzata stagionalmente (a seconda delle esigenze) con idonee attrezzature.

### **Art.31**

#### **"Campo di applicazione"**

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
  - a. spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
  - b. svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
  - c. raccolta stagionale delle foglie.
2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e le piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di smaltimento delle acque meteoriche; le aree comunali a verde non recintate; le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

### **Art.32**

#### **"Modalità del servizio di spazzamento"**

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite (dal Gestore in accordo con il Comune) in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento e comunque secondo lo "standard di qualità del servizio" richiesto dall'Amministrazione comunale.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
3. Lo spazzamento quando sia programmato con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
4. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

### **Art.33**

#### **"Cestini getta carte e porta rifiuti"**

1. È prevista una frequenza di svuotamento dei cestini tale da evitare sovra riempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo per garantire l'agevole conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini anche in caso di manifestazioni di carattere pubblico. In tali eventi nelle aree interessate viene incrementato il numero dei contenitori.

In alcune aree pubbliche del territorio comunale, in via sperimentale, sono stati collocati dei cestini provvisti di apposite separazioni per le principali raccolte differenziate, da utilizzarsi correttamente.

2. È fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di strutture produttive ed aree private.
3. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi, ecc.

### **Art.34 "Raccolta delle foglie"**

Le modalità del servizio di raccolta delle foglie, così come definito dall'art.30 del presente regolamento, sono definite dall'Area Tecnica – Manutenzioni, Demanio e Patrimonio.

### **Art.35 "Pulizia dei mercati"**

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi smaltendoli in proprio o, se previsto, conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. Nel caso che i rifiuti vengano raccolti dal Comune o dal Gestore, quelli di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolare la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare o pedonale.
4. Il comune o il gestore del servizio potrà provvedere, previa valutazione tecnica, al posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto mercatale e ad organizzarne il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.

### **Art.36 "Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, luna park"**

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
2. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a carico degli occupanti, mediante il pagamento dei relativi oneri previsti dal Comune (ex TARSU, TOSAP, ecc.)

### **Art.37**

#### **"Disposizioni diverse"**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. I proprietari di cani, gatti e di altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifici, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei sacchetti, che vanno conferiti nei cestini portarifiuti.
4. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto allo spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dagli enti preposti. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne comunicazione al Comune.
5. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.

### **Art.38**

#### **"Volantinaggio"**

1. L'attività di volantinaggio è assoggettata ad autorizzazione comunale, indicando la data e la località interessata, il numero dei volantini e quello degli incaricati della distribuzione.
2. Il volantinaggio è consentito esclusivamente mediante introduzione in cassetta postale o consegna direttamente a mano del ricevente.

### **Art.39**

#### **"Sgombero della neve"**

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede alla rimozione e allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento solitamente di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopradetti luoghi.
2. In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi

per la loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.

3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde, o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
5. Quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
6. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

#### **Art.40** **"Pulizia delle caditoie stradali"**

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata periodicamente secondo i programmi dell'amministrazione.
2. È fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi (oltre a qualsiasi tipo di rifiuto) nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

#### **Art.41** **"Siringhe abbandonate"**

In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe abbandonate tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e idonee attrezzature. Le siringhe raccolte vengono trattate con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254. La cittadinanza nel caso di ritrovamenti deve contattare l'Ufficio Ambiente o Manutenzioni per l'intervento di recupero. Ai fini della salvaguardia sanitaria le operazioni di raccolta possono essere eseguite solo dal personale all'uopo addestrato. Pertanto la cittadinanza ha l'obbligo della sola segnalazione lasciando all'Amministrazione le successive fasi.

## **TITOLO 5 – CRITERI DI ASSIMILABILITA'**

### **Art.42**

#### **"Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti"**

1. In attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/06, ai fini della raccolta sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità quantità, secondo quanto stabilito all'Art.43 del presente regolamento.
2. Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rientra nei limiti qualitativi-quantitativi di assimilazione potrà comunque provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne.
3. È garantita la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

### **Art.43**

#### **"Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi"**

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani.  
Devono, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo (e non esaustivo):
  - ✓ Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro);
  - ✓ Contenitori vuoti (cassette legno e plastica, fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - ✓ Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
  - ✓ Frazioni oggetto di raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro...);
  - ✓ Rifiuti biodegradabili di cucine e mense ("umido");
  - ✓ Rifiuti biodegradabili ("verde");
  - ✓ Oli e grassi commestibili;
  - ✓ Ingombranti;
  - ✓ Rifiuti urbani non differenziati (cd, secco non riciclabile).
2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come rifiuti urbani non differenziati – "secco non riciclabile" devono avere una composizione merceologica analoga a quelli dei rifiuti urbani

(frazione secca residua) o comunque essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

✓ Accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;

✓ Sfridi, ritagli, frammenti e scarti di **piccole dimensioni** di:

- Vimini, sughero, legno e paglia;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma e caucciù;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Manufatti di strucco e di gesso essiccati;
- Pannelli di materiali vari (legno, plastica e simili);
- Ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.

✓ Nastri abrasivi;

✓ Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina e simili;

✓ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

✓ Cavi o materiale elettrico;

✓ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili).

3. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

✓ materassi;

✓ poltrone e divani;

✓ sedie e altri mobili in materiali compositi;

- ✓ tapparelle e suppellettili;
- ✓ teli plastificati;
- ✓ tubi e cassette.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

4. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili sono compresi solo quelli provenienti dalle mense comunali (scolastiche);
5. Ai fini dell'assimilazione i materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:
  - a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
  - b. devono presentare compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/trattamento specifico;
  - c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate. Ad esempio:
    - i. consistenza non solida;
    - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
    - iii. fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
    - iv. eccessiva polverulenza.
  - d. non devono appartenere al seguente elenco:
    - i. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
    - ii. rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
    - iii. rifiuti di imballaggi terziari;
    - iv. rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento di raccolta differenziata;
    - v. rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa;
    - vi. rifiuti pericolosi;
    - vii. rifiuti da attività agricole;

- viii. rifiuti da lavorazioni industriali;
- ix. rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque della depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi con eventuale verifica/esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione comunali (sfioratori a servizio delle fognature comunali comprese);
- x. gli sfalci e le potature derivanti da attività professionale di manutenzione di aree verdi da parte di ditte specializzate;
- xi. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico, qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione /manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer, ecc.);
- xii. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- xiii. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- xiv. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- xv. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art.4, comma 1, lettera d), del D.Lgs.n.114 del 1998;
- xvi. i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 15/07/2003.

6. L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui ai commi precedenti ai rifiuti urbani viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità tecnico-organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento le soglie quantitative sono quelle identificate nell'allegato A) del presente regolamento, concordate con il Gestore del Servizio. I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati rifiuti speciali.

7. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a. autosmaltimento dei rifiuti;
- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera;
- d. tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'Amministrazione Comunale si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo nelle forme previste dal D. Lgs. n.267/00.

8. La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a. in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
  - b. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art.193 del D. Lgs. n.152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.
9. Determinati rifiuti assimilati possono essere anche conferiti nel Centro di Raccolta Comunale, con le modalità e quantità definite nel presente regolamento. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le quantità massime che possono essere conferite al Centro di Raccolta le soglie quantitative sono quelle indicate nell'allegato B) del presente regolamento.
10. I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni sono normati dal regolamento di applicazione del Tributo.

#### **Art.44**

#### **"Rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento"**

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs.152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato (tramite stipula di contratti con ditte specializzate);
2. L'Amministrazione Comunale può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani.
  - a. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori e del caso da realizzarsi sulla base di apposita convenzione tra Azienda e Comune/Gestore.

### **TITOLO 6 – DISCIPLINA ED INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

#### **Art.45**

#### **"Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni"**

1. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente, nonché da materiali inquinanti, anche se rilasciati da terzi.
2. A tal scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3. Qualora su un'area venga accertato l'abbandono di rifiuti di rilevate entità, o comunque particolarmente significativo sotto altri profili, il Comune può disporre che il proprietario adotti le misure di cui al comma 2.

#### **Art.46**

##### **"Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati"**

1. Al fine di garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 dell'art.45 in stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree, con modalità e periodicità adeguate in relazione alla zone e alla tipologia di "verde".
2. In caso di inadempienza, qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, con ordinanza comunale si intimerà la pulizia delle aree e/o fabbricati entro il termine congruo. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà ad anticipare le spese necessaria alla pulizia, addebitando i costi ai proprietari o ai conduttori precedendo all'applicazione delle sanzioni previste.
3. Nell'ipotesi in cui i soggetti reiterino (art.8 bis L.689/81) la violazione delle norme di cui al comma 1 su area già oggetto di accertamento si procederà direttamente all'applicazione delle sanzioni; in tal caso l'agente accertatore, nel verbale di contestazione, farà menzione anche all'obbligo di procedere alla pulizia dell'area da parte dei soggetti obbligati entro 15 giorni dalla notifica del verbale; in caso di inosservanza, il Comune provvederà ad anticipare le spese necessarie alla pulizia, addebitando i costi ai proprietari o ai conduttori.

#### **Art.47**

##### **"Abbandono di rifiuti in aree pubbliche"**

1. Il Comune, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.192 e 255 del D. Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni può avvalersi dei competenti servizi dell'ARPA Friuli Venezia Giulia e della ASL n°4 "Medio Friuli".
2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente (con propri mezzi) o tramite terzi, alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato. L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta. Qualora i rifiuti rispettino i requisiti di assimilabilità sono conferiti al servizio pubblico di raccolta assicurandone per quanto possibile l'avvio al recupero. Le batterie al piombo rinvenute in stato di abbandono saranno raccolte all'interno di appositi contenitori omologati ai sensi delle disposizioni vigenti e quindi avviate al recupero tramite impresa convenzionata con il Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo e Rifiuti Piombosi (COBAT).

**Art.48**  
**“Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati”**

I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi degli art. dal 239 al 257 del D.Lgs.n.152/06 e successive modifiche e integrazioni.

**TITOLO 7 – UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

**Art.49**  
**“Norme per l’utilizzo del Centro di raccolta comunale”**

Le norme relative all’utilizzo del Centro di Raccolta comunale, definita struttura a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vengono redatte nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con le modalità previste dal D.M. 08/04/2008 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**Art.50**  
**“Accesso”**

1. Sono autorizzati ad accedere per conferire i rifiuti solo i seguenti soggetti:

- a. I cittadini residenti nel Comune di Tavagnacco aventi età uguale o superiore ai 18 anni, che conferiscono i materiali provenienti dalle proprie abitazioni, previa esibizione di un documento valido d’identità che attesti la residenza presso il Comune di Tavagnacco; è facoltà del Gestore registrare i dati anagrafici degli utenti e la targa degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti al fine di condurre eventuali verifiche per accertare la sussistenza del diritto a conferire presso il Centro di Raccolta.

Il conferimento è consentito solamente durante l’orario d’apertura del Centro di Raccolta ed alla presenza del personale di servizio che riceverà e autorizzerà lo scarico dei materiali conferiti e provvederà, se e quanto occorra, alla eventuale registrazione automatica o manuale del conferimento stesso per i controlli del caso.

Al fine di verificare la natura, l’origine e la conformità dei rifiuti rispetto alle tipologie ed alle modalità e condizioni di conferimento ammesse, è fatto obbligo agli utenti di fornire al personale in servizio presso il Centro di Raccolta tutte le informazioni occorrenti e di consentire anche l’eventuale ispezione dei carichi trasportati compresa l’apertura degli eventuali contenitori chiusi.

Gli utenti:

- 1) sono obbligati ad osservare le presenti norme e tutte le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta;
- 2) devono avvisare il personale stesso di qualsiasi inconveniente, o disservizio, o pericolo e chiedere il suo aiuto per qualsiasi necessità (per esempio dubbi sulla destinazione del rifiuto, necessità di scaricare oggetti pesanti, o voluminosi, o pericolosi, ecc.);
- 3) devono soffermarsi all’interno dell’area esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di conferimento;

- 4) devono parcheggiare i propri veicoli per seguire lo scarico dei materiali, in modo da non ostacolare il transito di altri automezzi;
  - 5) devono evitare lo spandimento a terra di qualsiasi rifiuto ed in caso contrario raccoglierlo prontamente e completamente;
  - 6) devono presentarsi al Centro di Raccolta con i rifiuti già in precedenza suddivisi per tipologie e quanto più possibile ridotti di volume e dimensione;
  - 7) devono trasportare e conferire i rifiuti pericolosi in forma assolutamente separata fra loro e distinta anche rispetto a qualsiasi altra tipologia di rifiuto non pericoloso.
  - 8) Compatibilmente con la tipologia del rifiuto, sarà cura dell'utente provvedere a ridurre quanto più possibile le dimensioni, componendolo, piegandolo e compattandolo.
- b. Il personale ed i mezzi del Gestore del servizio di igiene urbana;
  - c. Gli addetti del Comune su eventuale autorizzazione del Gestore.
2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è subordinato: al mantenimento della sicurezza interna, a non creare eccessivo affollamento e ad attuare un efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli ed alle persone.
  3. L'accesso da parte dell'utenza è consentito solo durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura dell'area come indicato nell'art.52.
  4. Il servizio attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assoggettare a tariffazione il conferimento di alcune tipologie di materiali.
  5. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione del Responsabile Comunale del servizio e/o Gestore.

### **Art.51** **"Operatori del servizio"**

Sono operatori del servizio:

- a. i soggetti incaricati dal Comune alla custodia e manutenzione della piazzola ecologica, nonché al controllo durante la fase di ingresso e di uscita dei rifiuti conferiti;
- b. i soggetti incaricati dal Comune di prelevare ed avviare al riuso, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti;
- c. gli operatori ecologici, addetti al servizio di igiene urbana comunale, designati dal Gestore;
- d. gli addetti del Comune (se necessario autorizzati).

## **Art.52** **"Orario di apertura"**

Gli orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale sono determinati dal Comune, sono resi noti mediante cartello apposto in loco e sono inseriti nel sito Internet del Comune. Attualmente gli orari previsti risultano essere i seguenti:

<b>LUNEDI'</b>	<b>dalle 07.00 alle 12.00</b>
<b>MERCOLEDI'</b>	<b>dalle 12.00 alle 17.00</b>
<b>SABATO</b>	<b>dalle 07.00 alle 17.00</b>

Il Comune si riserva l'eventuale modifica degli orari e/o dei giorni indicati. Eventuali giornate di chiusura totale potranno essere decise e comunicate a mezzo di appositi avvisi.

## **Art.53** **"Categorie di rifiuti conferibili"**

1. Il Centro di Raccolta comunale è istituito a completamento delle raccolte differenziate domiciliari e per ricevere, in certi casi, tipologie di rifiuto non comprese nelle stesse.
2. Le categorie di rifiuto conferibili direttamente a cura del produttore, sono:
  - a) le frazioni di Rifiuto Solido Urbano (R.S.U.) e imballaggi, preventivamente differenziate, e provenienti dalle utenze domestiche (carta, cartone, plastica, alluminio, vetro, legno, ferro, etc.);
  - b) imballaggi in materiali misti (provenienti dalle utenze domestiche);
  - c) la frazione di Rifiuto Solido Urbano (R.S.U.) differenziata (umido). Tale rifiuto potrà essere accettato solo in casi particolari/eccezionali/di impossibilità reale all'utilizzo del servizio porta a porta (esempio: partenza per viaggio/ferie/mancata raccolta...) proveniente dalle utenze domestiche;
  - d) Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.) provenienti esclusivamente dalle utenze domestiche (componenti elettronici, neon, pile, farmaci; contenitori T e/o F, vernici/ solventi/ sostanze alcaline/prodotti fotochimica/acidi...)
  - e) Rifiuto verde proveniente da sfalci e da potature (proveniente dalle utenze domestiche);
  - f) Rifiuti Urbani Ingombranti costituiti da beni di consumo provenienti da utenze domestiche (mobili, materassi, reti, etc.);
  - g) Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, televisori, lavatrici, etc.) provenienti da sole utenze domestiche;
  - h) Oli e grassi allo stato liquido, d'origine animale e vegetale, residui della cottura presso le utenze domestiche oppure mense scolastiche;

- i) Materiali in vetro ingombrante (lastre, damigiane etc.);
- j) Neon, tubi fluorescenti e lampadine (provenienti dalle utenze domestiche);
- k) Materiali in legno;
- l) Materiali ferrosi;
- m) Componenti elettronici (provenienti dalle utenze domestiche);
- n) Piccole quantità di inerti provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica;
- o) Toner e cartucce per stampa provenienti dalle utenze domestiche;
- p) Oli minerali esclusivamente di provenienza domestica;
- q) Batterie esauste esclusivamente di provenienza domestica.

#### **Art.54**

#### **“La gestione dei rifiuti elettronici RAEE”**

1. Ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera a) D. Lgs.151/05 e del successivo decreto attuativo (D.M.8-3-2010 n.65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”) il Comune è tenuto:
  - ad assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici prodotti nel proprio territorio;
  - a permettere ai consumatori e ai distributori di conferire gratuitamente al Centro di Raccolta i rifiuti prodotti nel territorio Comunale o frutto del ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata proveniente da nuclei domestici del comune di Tavagnacco (ciò a seguito dell'emanazione di un decreto ministeriale attuativo così come stabilito al comma 1 bis dell'art.6 del D. Lgs.151/2005 e delle effettive possibilità gestionali del Centro di Raccolta comunale. L'art.19 comma 1 del D. Lgs.151/2005 stabilisce infatti che dall'attuazione del decreto 151/2005 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  
Attualmente il conferimento presso il Centro di Raccolta è garantito pertanto solo alle utenze domestiche.
2. Le operazioni di trasporto, dal Centro di Raccolta e successive operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento sono a carico dei produttori ai sensi del D. Lgs.151/05, dove per produttori si intende chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata:
  - Fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
  - Rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotti da altri fornitori;

- Importa o immette per primo, nel mercato nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione. Per quanto riguarda i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici, i produttori avranno una responsabilità collettiva, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Tale responsabilità viene espletata attraverso la costituzione di sistemi collettivi, mediante consorzi.

## **Art.55** **"Obblighi"**

1. **Gli utenti** sono tenuti a:
  - a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le indicazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
  - b) mostrare un documento d'identità valido quando richiesta dagli operatori del servizio (nel caso di ditte esibizione della convenzione sottoscritta con il Comune);
  - c) effettuare preliminarmente, la differenziazione dei rifiuti da conferire;
  - d) inserire i rifiuti negli appositi contenitori; ogni tipologia deve essere esente da materiale estraneo al fine di non comprometterne il successivo riciclaggio;
  - e) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico nei contenitori;
  - f) trattarsi nell'area solo per il tempo necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti;
  - g) se l'utente utilizza un autoveicolo deve rispettare il limite di velocità indicato in loco e non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area.
2. **Gli utenti** devono munirsi di idonei guanti per la movimentazione dei loro rifiuti.
3. **L'utente** può accedere al Centro di Raccolta a piedi o con il proprio autoveicolo. Qualora un commerciante o un artigiano dovesse provvedere, per conto di un utente del Comune di Tavagnacco, al conferimento di rifiuti ingombranti questi potrà accedere esclusivamente se accompagnato dall'utente stesso.
4. Tutti i conferimenti debbono essere eseguiti previa conferma verbale da parte degli operatori del servizio presenti.
5. **Gli operatori del servizio devono:**
  - a) su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere sempre le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente (salvo nei casi di rifiuti urbani pericolosi che devono essere collocati in maniera corretta nei relativi contenitori specifici).
  - b) garantire il rispetto, da parte degli utenti, di tutte le norme previste dal presente Regolamento e pertanto hanno facoltà di:
    - ◆ Richiedere, a chiunque intenda conferire i propri rifiuti presso la piazzola, un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso;

- ◆ Controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
- ◆ Segnalare, tramite il Gestore o direttamente, al responsabile Comunale del Servizio ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque, richiedendo se necessario anche l'intervento della Polizia Locale;
- ◆ Negare lo scarico dei rifiuti che non rispondono alle prescrizioni indicate nell'art.53;
- ◆ Interrompere l'accesso ai veicoli ed alle persone qualora se ne ravvisi la necessità.

### **Art.56 "Divieti"**

1. Presso il Centro di Raccolta Comunale è severamente vietato:
  - a. accedere e conferire i rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti prescritti dall'art.50;
  - b. accedere con modalità diverse da quelle prescritte dall'art.50;
  - c. depositare rifiuti solidi urbani per i quali esiste il servizio di raccolta domiciliare fatte salve possibilità diverse previste dal presente regolamento e dalla convenzione di utilizzo del Centro di Raccolta Comunale;
  - d. depositare qualunque tipo di rifiuto che non appartiene alle categorie specificate nell'art.53 del presente regolamento;
  - e. non ottemperare agli obblighi imposti all'utente dall'art.55;
  - f. conferire, da parte delle utenze non domestiche, rifiuti provenienti da attività produttive industriali ed artigianali;
  - g. conferire, da parte di utenze non domestiche, qualsiasi tipo di rifiuto;
  - h. scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione della piattaforma.

## **TITOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.57 "Attività di controllo"**

1. Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento avvengono:
  - ◆ su segnalazione/esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
  - ◆ su segnalazione anche verbale degli operatori del servizio;
  - ◆ per decisione del Responsabile Comunale del servizio;
  - ◆ su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio sia degli organi di polizia del contenuto dei sacchi, cartoni, contenitori o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente regolamento.
3. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o mezzo per il controllo qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
4. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Soggetto gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento comunicando le violazioni amministrative previste dal presente e dal successivo articolo 58, ovvero da quanto espresso nell'Allegato "C" del presente Regolamento.
5. I controlli sono effettuati da personale del soggetto gestore anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio; i nominativi dei soggetti incaricati vengono comunicati dal soggetto gestore al Comune.
6. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

#### **Art.58** **"Controllo e sanzioni"**

1. Salvo quanto già previsto dall'art.57 il controllo dell'osservanza del presente regolamento è attribuito in particolare alla Polizia Locale ed a quanti altri espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non siano già previste come reato o violazione amministrativa da altre norme di legge, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato C del presente Regolamento.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti e quant'altro ritenuto necessario, con le modalità di cui all'art.5 del regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali (sindacali e dei responsabili) approvato con Delibera di C.C. n.25 dd 19.04.2004.

#### **Art.59** **"Contributi CONAI"**

I contributi che, ai sensi dell'Accordo ANCI-CONAI, il CONAI e/o i Consorzi di Filiera dovessero erogare a fronte dei costi di raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale o, tramite delega, del Gestore dei servizi. Tali contributi potranno venir destinati ad interventi ed iniziative per l'incentivazione ed il potenziamento della raccolta differenziata.

**Art.60**  
**"Riferimento ad altri regolamenti" – Norma transitoria**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, deve intendersi abrogata ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale contrastante con quelle del presente regolamento.

**Art.61**  
**"Entrata in vigore"**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

### ALLEGATO A: Quantitativi massimi assimilati

Definizione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi conferibili al servizio pubblico, indicata come conferimento annuo complessivo. I rifiuti qualitativamente assimilabili agli urbani, non specificati nel seguente elenco e per cui non è prevista la raccolta differenziata, vengono compresi nella categoria rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01)

DESCRIZIONE	CER	Kg/anno
Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	350.000
Imballaggi in plastica	15 01 02	500.000
Imballaggi in legno	15 01 03	100.000
Imballaggi in metallo	15 01 04	80.000
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	1.000
Imballaggi in vetro	15 10 07	500.000
Carta e cartone	20 01 01	750.000
Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	20 01 02	1.000
Rifiuto biodegradabile da cucine e mense (umido)	20 01 08	700.000
Rifiuto biodegradabile (verde). Non derivante da attività professionale di manutenzione di aree verdi da parte di ditte specializzate.	20 02 01	900.000
Oli e grassi commestibili (solo mense scolastiche, sagre e manifestazioni pubbliche se autorizzate)	20 01 25	1.000
Legno non pericoloso	20 01 38	10.000
Plastica	20 01 39	10.000
Metallo	20 01 40	50.000
Eventuali rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria). Attualmente servizio non attivo	20 03 02	1.000
Rifiuti urbani non differenziati (non sono previsti limiti quantitativi per i rifiuti provenienti da comunità e utenze pubbliche)	20 03 01	1.800.000

## **ALLEGATO B: Limiti quantitativi per i rifiuti accettati al Centro di Raccolta**

I limiti per il conferimento di rifiuti urbani nel Centro di Raccolta sono fissati compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale della stessa. Di seguito gli stessi sono elencati a titolo puramente indicativo e non esaustivo, tramite i loro CER.

### **Limiti per il conferimento:**

<b>TIPO RIFIUTI</b>	<b>Limiti quantitativi per anno in kg/lit o in pezzi</b>	<b>Limiti quantitativi in kg in o in pezzi per singolo conferimento</b>
CER 17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche e CER 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizioni (sempre e esclusivamente di provenienza domestica)	500	50 (5 secchi)
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone e 20 01 01 Rifiuti di Carta e cartone	Illimitato	50
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica e CER 20 01 39 rifiuti in plastica	Illimitato	100
CER 15 01 03 Imballaggi in legno (p.es. cassette). definiti in mc) e CER 200137* e 200138 rifiuti legnosi	Illimitato	2 mc
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo e CER 20 01 40 rifiuti in metallo	illimitato	50
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro e CER 20 01 02 Rifiuti in Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	Illimitato	50
CER 15 01 06 Imballaggi in materiali composti (poliaccoppiati)	500	100

CER 15 01 11* e 15 01 10* contenitori T/FC (Bombolette spray)	50 pezzi	10 pezzi
CER 20 01 25 Oli e grassi commestibili compresi quelli provenienti dalle mense comunali (scolastiche)	50	5
CER 20 01 26* es. Olio minerale (derivante dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche).	10	5
CER 15 01 06 e 08 03 18 e 20 03 99 toner esauriti non pericolosi comprese cartucce	10 pezzi	2 pezzi
CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini (p.es. Ramaglie, sfalci, patate)	7.500	200
CER 20 03 07 Rifiuti Ingombranti (Materassi, mobili realizzati in più materiali, ecc.)	10 mc	3 mc
CER 20 01 35* e CER 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (anche televisori) di sola provenienza domestica	N. 10	N. 2
CER 20 01 23* Apparecchiature contenenti CFC (frigocongelatori, condizionatori, etc) di sola provenienza domestica	N. 4	N. 1
CER 20 01 21 RAEE: tubi fluorescenti e altri tubi contenenti mercurio, lampadine, etc. di sola provenienza domestica	N. 5 neon	N. 2 neon
CER 20 01 33* e 20 01 34 Batterie e Accumulatori a base di piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.	2	1
CER 20 01 27* E 20 01 28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine	50 lt	10 lt
CER 20 01 29* e 20 01 30 detergenti contenenti sostanze pericolose (ATTUALMENTE SERVIZIO NON	20 lt	5 lt

ATTIVO)		
CER 20 01 13* Solventi	20 lt	5 lt
CER 20 01 14* Acidi (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 20 01 15* Sostanze alcaline (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 20 01 17* Prodotti fotochimici (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 20 01 19* Pesticidi (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	20 lt	5 lt
CER 16 05 04* Bombe, estintori (ATTUALMENTE SERVIZIO NON ATTIVO)	2	1
CER 16 01 03 Pneumatici fuori uso	N. 4	N. 4

Nell'eventuale possibilità di conferimento di RAEE da parte dei distributori il limite suddetto va inteso riferito a ciascuna utenza domestica da cui proviene il RAEE (vedasi nel dettaglio art. 54).

Il Comune potrà nel futuro modificare o estendere, a seguito di mutate esigenze organizzative, tecniche o a seguito successive normative, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate.

Il Comune potrà rifiutare il permesso di conferire al Centro di Raccolta tutti i rifiuti per i quali fosse in vigore o risultasse in vigore l'obbligo di conferimento a soggetti diversi (es. Consorzi obbligatori di raccolta, esercenti con attività di ritiro con sistema della cauzione, etc.).

## **ALLEGATO C: Importo sanzioni**

Fatto salvo quanto già stabilito all'art. 58 e nelle altre disposizioni di legge, in caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali (sindacali e dei responsabili) approvato con Delibera di C. C. n. 25 dd 19.04.2004):

- a) Per le violazioni dell'art. 7: per i commi 1-2-3-5-6-7-8-9-10-13 **da € 100,00 a € 600,00**, per il comma 11 **da € 200,00 a € 1.200,00** per il comma 12 **da € 100,00 a € 600,00** se non pericolosi e **da € 200,00 a € 1.200,00** nel caso di rifiuti pericolosi;
- b) Per le violazioni dell'art. 11 **da € 50,00 a 300,00;**
- c) Per le violazioni dell'art. 33 comma 2-3, **da € 100,00 a € 600,00;**
- d) Per le violazioni degli art. 35-36-37 (commi 1 e 2) **da € 100,00 a € 600,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;**
- e) Per le violazioni dell'art. 37 comma 3, si rimanda alle prescrizioni e sanzioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina della presenza dei cani sulle aree di uso pubblico nonché all'interno di aree private approvato con delibera CC 67 dd 04.12.2006).
- f) Per le violazioni dell'art. 38: comma 1) da **Euro 100,00 a Euro 600,00 e comma 2) da Euro 100,00 a Euro 600,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;**
- g) Per le violazioni dell'art. 40 comma 2, per i rifiuti urbani: da **Euro 100,00 a Euro 600,00;** per rifiuti speciali: da **Euro 200,00 a Euro 1.200,00;**
- f) Per le violazioni dell'art. 45 comma 1 da **Euro 200,00 a Euro 1.200,00;**
- g) Per le violazioni dell'art. 46 comma 1 da **Euro 200,00 a Euro 1.200,00;**
- h) Per le violazioni dell'art. 46 comma 3 da **Euro 400,00 a Euro 2.400,00.**

Fatta salva l'applicazione delle suddette sanzioni, eventuali oneri aggiuntivi per la corretta selezione o l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti, conferiti in difformità alle norme stabilite dal presente regolamento, saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.